

STATUTO DELLA FEDERAZIONE UMBRA GRUPPI SPELEOLOGICI

Articolo 1 - Costituzione e scopi

1. È costituita l'associazione "Federazione Umbra Gruppi Speleologici", di seguito denominata FUGS.
2. La FUGS, senza fini di lucro, ha l'intento primario di riunire i gruppi speleologici e le associazioni speleologiche dell'Umbria in una comunità solida ed autorevole con lo scopo di favorire lo sviluppo della speleologia come libera attività di esplorazione, ricerca scientifica, divulgazione e sensibilizzazione di natura ambientale, scientifica, culturale, civica e di impegno sociale. La FUGS si pone anche come rappresentante delle istanze degli stessi gruppi o associazioni, su eventuale richiesta degli stessi, presso istituzioni, enti, società ed associazioni terze.

Articolo 2 - Soci

1. I Soci della FUGS sono gruppi speleologici e associazioni speleologiche con sede in Umbria.
2. I Soci mantengono la propria autonomia amministrativa ed operativa.
3. I Soci versano annualmente le quote sociali deliberate dall'Assemblea.
4. I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee ed alle manifestazioni organizzate dalla FUGS e possono collaborare alla realizzazione di pubblicazioni e relazioni edite dalla stessa.
5. Per entrare nella FUGS, un gruppo speleologico o un'associazione speleologica con sede in Umbria presenta, dopo almeno un anno di attività, domanda di ammissione corredata di:
 - a) atto o delibera costitutiva;
 - b) statuto e/o regolamento del gruppo o dell'associazione dai quali risulti che il gruppo o l'associazione non ha fini di lucro e persegue attività tese all'esplorazione, allo studio e alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;
 - c) indirizzo della sede sociale;
 - d) designazione del Presidente o del Responsabile del gruppo o dell'associazione;
 - e) elenco nominativo dei soci;
 - f) curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico, nonché le eventuali pubblicazioni;
 - g) firma congiunta del responsabile del gruppo o dell'associazione che ha fatto richiesta e dell'eventuale legale rappresentante dell'associazione di appartenenza.
6. L'ammissione alla FUGS è condizionata al parere favorevole dell'Assemblea, che delibera con la maggioranza assoluta dei Soci. L'ammissione ha effetto immediato. I Soci pagano la quota sociale entro 30 giorni dall'ammissione.
7. I Soci presentano annualmente la relazione di attività, che viene illustrata in Assemblea.
8. I Soci accettano e osservano lo statuto e rispettano la civile convivenza.
9. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e viene meno solo nei casi previsti di seguito:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morosità dopo due anni di mancato pagamento delle quote sociali;
 - c) per mancata presentazione della relazione di attività per due anni consecutivi;
 - d) per scioglimento del gruppo o dell'associazione;
 - e) per radiazione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci;
 - f) per manifesta cessazione dell'attività speleologica per due anni consecutivi deliberata dall'Assemblea dei Soci.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE UMBRA GRUPPI SPELEOLOGICI

Articolo 3 - Sostenitori

1. Sono Sostenitori le persone fisiche, associazioni, gruppi, enti, aziende e tutti coloro che ne fanno richiesta alla FUGS, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea dei Soci successiva.
2. I Sostenitori versano annualmente un contributo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
3. I Sostenitori accettano e osservano lo statuto e rispettano la civile convivenza.
4. Lo status di Sostenitore, una volta acquisito, può venire meno solo nei casi previsti di seguito:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morosità dopo due anni di mancato pagamento del contributo;
 - c) per decesso, scioglimento o cessazione attività;
 - d) per rifiuto motivato del rinnovo da parte del Consiglio Direttivo;
 - e) per radiazione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Organi Sociali

1. Sono organi della FUGS:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.

Articolo 5 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della FUGS.
2. Fanno parte dell'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati dei Soci.
3. Ogni Socio nomina uno e un solo Delegato.
4. I Soci nominano i Delegati con piena capacità decisionale con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e firmata dal proprio Presidente o Responsabile. Quando un Socio nomina un nuovo Delegato, questo prende il posto di quello precedente.
5. In caso di impossibilità del proprio Delegato a partecipare a un'Assemblea, il Socio può nominare per quell'Assemblea un Delegato straordinario. Durante l'Assemblea per cui è stato nominato, il Delegato straordinario prende a tutti gli effetti il posto del Delegato, ma solo finché il Delegato è assente.
6. Possono partecipare all'Assemblea, con funzioni consultive e senza diritto di voto:
 - a) i Soci della FUGS;
 - b) il Presidente regionale O.T.T.O. CAI di Speleologia e Torrentismo;
 - c) il coordinatore della Scuola Regionale di Speleologia SSI;
 - d) il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria SASU;
 - e) i Consiglieri del Presidente della FUGS;
 - f) il Curatore del Catasto della FUGS;
 - g) i Sostenitori della FUGS.
7. La validità dell'Assemblea regolarmente convocata è condizionata alla presenza della metà più uno dei Delegati in prima convocazione. Non è richiesto alcun quorum costitutivo in seconda convocazione.
8. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti salvo diverse indicazioni dello statuto.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE UMBRA GRUPPI SPELEOLOGICI

9. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni volta che un Socio, per giustificati motivi, ne chiede la convocazione al Consiglio Direttivo. L'avviso va inviato direttamente ai Delegati e ai Soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione della sede e orario in cui si terrà e completo dell'ordine del giorno.

10. L'Assemblea dei Soci vota per le approvazioni di spese straordinarie.

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è preposto alle attività proprie della FUGS, ed è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vicepresidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) Direttore Tecnico;

2. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione delle spese ordinarie

3. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente è l'unica carica eletta nominalmente. Le altre cariche vengono distribuite autonomamente tra i membri durante la prima riunione dopo l'insediamento.

4. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni.

5. Affiancano e supportano le attività del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, eventuali Consiglieri del Presidente, richiesti per necessità operative e nominati dallo stesso. I Consiglieri possiedono specifiche competenze di carattere scientifico o tecnico.

6. Il Consiglio Direttivo convoca, tramite il Presidente, le Assemblee dei Soci ordinarie e straordinarie.

7. L'Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci può sfiduciare uno o più membri del Consiglio Direttivo e provvedere alla sostituzione con una nuova votazione.

8. In caso di dimissioni, destituzione, decesso o impedimento permanente di uno o più membri del Consiglio Direttivo che non costituiscono la maggioranza, subentra il primo non eletto.

Articolo 7 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FUGS a tutti gli effetti, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio.

2. Il Presidente coordina le Assemblee dei Soci.

3. L'Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci può destituire il Presidente e provvedere alla sua sostituzione.

Articolo 8 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente affianca il Presidente nei suoi compiti.

2. Le funzioni del Presidente, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 9 - Segretario

1. Il Segretario svolge i compiti demandatigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE UMBRA GRUPPI SPELEOLOGICI

Articolo 10 - Tesoriere

1. Il Tesoriere cura l'esazione dei crediti e il pagamento dei debiti della FUGS, redige il rendiconto consuntivo e preventivo ed è responsabile della conservazione dei fondi della FUGS.

Articolo 11 - Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico, seguendo le direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le attività tecnico-pratiche e scientifiche. Sceglie altri suoi eventuali collaboratori.

Articolo 12 - Gruppi di Lavoro

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta dei Soci o in base alle esigenze della FUGS, istituisce dei Gruppi di Lavoro, di seguito denominati GdL, che hanno come oggetto lo studio, la trattazione e la divulgazione di argomenti specifici di ambito speleologico o inerenti alle attività della FUGS. I GdL hanno funzioni consultive e di supporto all'Assemblea e al Consiglio Direttivo

2. I GdL possono avere carattere scientifico, operativo, divulgativo. Si possono avvalere della competenza dei singoli componenti della FUGS così come della competenza di volontari esterni, cultori della materia oggetto del GdL.

3. I componenti di ciascun GdL nominano un referente che comunica col Consiglio Direttivo.

4. I GdL presentano annualmente la relazione d'attività.

5. I GdL fanno capo al Consiglio Direttivo per decisioni inerenti attività esterne alla FUGS.

6. Il GdL Catasto è l'unico gruppo di lavoro permanente, il cui referente è il Curatore del Catasto.

Articolo 13 - Il Curatore del Catasto

1. Il Curatore del Catasto è la figura che consiglia, dà indicazioni e promuove l'attività del Gruppo di Lavoro Catasto. Coordina l'attività di acquisizione, aggiornamento e i progetti relativi al miglioramento dei dati catastali delle cavità del territorio regionale.

2. Il Consiglio Direttivo nomina formalmente la persona individuata per l'adempimento di questa figura, la cui carica decade insieme a quella del Consiglio Direttivo.

3. Il Curatore del Catasto fa capo al Consiglio Direttivo per decisioni inerenti ad attività esterne alla FUGS.

4. Il Consiglio Direttivo può sollevare la persona incaricata per il ruolo di Curatore del Catasto in qualsiasi momento, ove si verificano comportamenti scorretti o inadeguati all'attività della FUGS.

Articolo 14 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato o integrato mediante iscrizione preventiva all'ordine del giorno dell'Assemblea con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci.

Articolo 15 - Scioglimento della FUGS

1. Lo scioglimento della FUGS deve essere ratificato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci nel corso di una riunione appositamente convocata che dovrà anche precisare la destinazione del patrimonio dell'associazione.